

Convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale

Conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950

Approvata dall'Assemblea federale il 18 giugno 1952¹

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1952

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 1952

(Stato 1° febbraio 2022)

I Governi firmatari della presente Convenzione,

considerando l'opportunità di assicurare ai loro regimi doganali la massima concordanza e uniformità e, sopra tutto di studiare i problemi inerenti allo sviluppo e al progresso della tecnica doganale, nonché la legislazione che vi si riferisce,

convinti che il promovimento tra i Governi della cooperazione in queste materie, tenuto conto dei fattori economici e della tecnica doganale che essa comporta, sarebbe vantaggioso per il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».

Art. II

- a. – Sono Membri del Consiglio:
 - (i) le Parti Contraenti della presente Convenzione;
 - (ii) il Governo di qualsiasi territorio doganale autonomo per quanto concerne le sue relazioni commerciali estere, proposto dalla Parte Contraente che ha la responsabilità ufficiale dei suoi rapporti diplomatici, la cui ammissione come membro a sé sia accetta al Consiglio.
- b. – Il Governo di un territorio doganale autonomo, che sia Membro a sé del Consiglio in virtù del precedente paragrafo a (ii), cesserà di esserlo dal momento in cui la Parte Contraente che assume la responsabilità ufficiale delle sue relazioni diplomatiche ne avrà notificato il recesso.
- c. – Ogni Membro del Consiglio nomina uno o più delegati supplenti che ve lo rappresentino. Questi delegati possono essere assistiti da consiglieri.

RU 1953 42; FF 1952 I 525 ediz. ted. 533 ediz. franc.

¹ RU 1953 41

- d. – Il Consiglio può ammettere nel suo seno, come osservatori, rappresentanti di paesi non membri o di organizzazioni internazionali.

Art. III

Il Consiglio è incaricato:

- a. – di studiare tutti i problemi relativi alla cooperazione doganale che le Parti Contraenti, conformemente agli scopi generali della presente Convenzione, hanno convenuto di promuovere;
- b. – di esaminare gli aspetti tecnici dei regimi doganali e i fattori economici che vi si connettono allo scopo di proporre ai suoi Membri i mezzi pratici per conseguire la maggior concordanza e uniformità possibile;
- c. – di elaborare progetti di convenzione e modificazioni di convenzioni, e di raccomandarne l'adozione ai Governi interessati;
- d. – di fare raccomandazioni per assicurare l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle convenzioni concluse in seguito ai suoi lavori, come pure della Convenzione concernente la Nomenclatura per la Classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali² e della Convenzione sul Valore doganale delle Merci³, elaborate dal Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, e di esercitare a tale scopo le funzioni che gli fossero espressamente assegnate dalle disposizioni di dette Convenzioni;
- e. – di raccomandare, come organo di conciliazione, il componimento delle controversie che potessero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione delle Convenzioni indicate nel precedente paragrafo d, conformemente alle disposizioni di dette Convenzioni; le Parti interessate potranno, di comune intesa, impegnarsi anticipatamente ad accettare le raccomandazioni del Consiglio;
- f. – di assicurare la diffusione delle informazioni concernenti la legislazione e la tecnica doganale;
- g. – di fornire ai Governi interessati, d'ufficio o a loro domanda, informazioni e pareri sulle questioni doganali che si riferiscono agli scopi generali della presente Convenzione e di fare raccomandazioni in proposito;
- h. – di cooperare con le altre organizzazioni intergovernative in questioni di sua competenza.

Art. IV

I Membri del Consiglio forniranno a quest'ultimo, quando ne sono richiesti, le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento della sua missione; tuttavia, nessun Membro del Consiglio sarà tenuto a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione ostacolasse l'applicazione della legge, fosse contraria

² RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

³ La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

all'interesse pubblico o pregiudicasse i legittimi interessi commerciali d'aziende pubbliche o private.

Art. V

Il Consiglio è assistito da un Comitato tecnico permanente e da un Segretario generale.

Art. VI

- a. – Il Consiglio elegge ogni anno tra i delegati il suo Presidente e almeno due Vicepresidenti;
- b. – adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri;
- c. – istituisce un Comitato per la Nomenclatura conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente la Nomenclatura per la classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali⁴ e un Comitato per il Valore conformemente alle disposizioni della Convenzione sul Valore doganale delle Merci⁵. Esso può inoltre istituire quegli altri comitati che stima necessari per l'esecuzione delle Convenzioni indicate nell'articolo III, lettera d, o per qualsiasi altro scopo che rientra nelle sue competenze;
- d. – delimita i compiti assegnati al Comitato tecnico permanente e i poteri che gli delega;
- e. – approva il bilancio annuale, controlla le spese e impartisce al Segretariato generale le necessarie direttive concernenti le sue finanze.

Art. VII

- a. – La sede del Consiglio è stabilita a Bruxelles;
- b. – il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati istituiti dal Consiglio, possono riunirsi altrove se il Consiglio lo decide;
- c. – il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; esso terrà la sua prima riunione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. VIII

- a. – Ogni Membro del Consiglio dispone di un voto, tuttavia nessun Membro può partecipare alla votazione sulle questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle Convenzioni in vigore, indicate nell'articolo III, lettera d, che precede, se queste non gli sono applicabili, né sugli emendamenti a tali convenzioni;

⁴ RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa Conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

⁵ La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

- b. – con riserva dell'articolo VI, lettera b, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti che dispongono del voto deliberativo. Il Consiglio può validamente pronunciarsi su una questione soltanto se sono rappresentati più della metà dei membri con voto deliberativo in materia.

Art. IX

- a. – Il Consiglio allaccia con le Nazioni Unite, con i loro organi principali e sussidiari, con le loro istituzioni specializzate e con tutti gli altri organismi intergovernativi, le relazioni atte ad assicurare la collaborazione nel proseguimento delle loro rispettive missioni;
- b. – il Consiglio può concludere accordi che facilitino le consultazioni e la cooperazione con le organizzazioni non governative che hanno interesse alle questioni di sua competenza.

Art. X

- a. – Il Comitato tecnico permanente si compone dei rappresentanti dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio può designare un delegato e uno o più delegati supplenti che lo rappresentino nel Comitato.
I rappresentanti sono funzionari specializzati in questioni di tecnica doganale. Essi possono essere assistiti da periti;
- b. – il Comitato tecnico permanente si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Art. XI

- a. – Il Consiglio nomina il Segretario generale e un Segretario generale aggiunto, e ne determina le loro attribuzioni, i loro obblighi, il loro ordinamento e la durata delle loro funzioni;
- b. – il segretario generale nomina il personale amministrativo del Segretariato generale. L'effettivo e l'ordinamento di questo personale devono essere approvati dal Consiglio.

Art. XII

- a. – Ciascun Membro del Consiglio assume le spese della sua delegazione al Consiglio, al Comitato tecnico permanente e ai comitati istituiti dal Consiglio;
- b. – le spese del Consiglio sono sostenute dai suoi Membri e ripartite secondo una tavola fissata dal Consiglio;
- c. – il Consiglio può sospendere il diritto di voto a ogni Membro che nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ammontare della sua contribuzione non abbia adempito i suoi obblighi pecuniari;

- d. – ogni Membro del Consiglio è tenuto a versare per intero la sua quota parte annua alle spese dell'esercizio durante il quale è divenuto Membro del Consiglio, come anche dell'esercizio durante il quale la sua disdetta è divenuta definitiva.

Art. XIII

- a. – Sul territorio di ciascun Membro il Consiglio gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni come è definita nell'Allegato alla presente Convenzione;
- b. – il Consiglio, i rappresentanti dei suoi Membri, i consiglieri e i periti designati a coadiuvarli, e i funzionari del Consiglio godono dei privilegi e delle immunità contemplate in detto Allegato;
- d. – quest'ultimo costituisce parte integrante della presente Convenzione e qualsiasi riferimento alla Convenzione deve intendersi come riferito anche all'Allegato.

Art. XIV

Le Parti Contraenti accettano le disposizioni del Protocollo concernente il Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, aperto alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione. Nel fissare la tavola delle contribuzioni, prevista nell'articolo XII, lettera b, il Consiglio terrà conto della partecipazione dei suoi Membri al Gruppo di Studi.

Art. XV

La presente Convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 marzo 1951.

Art. XVI

- a. – La presente Convenzione sarà ratificata;
- b. – gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale.

Art. XVII

- a. – La presente Convenzione entra in vigore non appena sette dei Governi firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione;
- b. – per i Governi firmatari che depositano ulteriormente i loro strumenti di ratificazione, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso del deposito.

Art. XVIII

- a. – I Governi degli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione vi possono aderire a contare dal 1° aprile 1951;

- b. – gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale;
- c. – la presente Convenzione entra in vigore per ogni Governo che vi avrà aderito il giorno del deposito del loro strumento di adesione ma non prima della data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto dispone l'articolo XVII, lettera a.

Art. XIX

La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma ogni Parte Contraente può disdirla in ogni tempo cinque anni dopo la sua entrata in vigore fissata nell'articolo XVII, lettera a. La disdetta avrà effetto allo spirare del termine di un anno dalla data in cui il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne avrà ricevuto la notificazione; questo la comunicherà a tutti i Governi firmatari o aderenti, e al Segretario generale.

Art. XX

- a. – Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
- b. – la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l'accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell'avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
- c. – l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d'accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
- d. – entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l'emendamento stesso.

In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell'archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Capacità giuridica, privilegi e immunità del consiglio

Art. I Definizioni

Sezione 1

Per l'applicazione del presente Allegato:

- (i) Agli effetti dell'articolo III le espressioni «patrimonio e averi» si riferiscono parimente al patrimonio e agli averi amministrati dal Consiglio nell'esercizio delle sue attribuzioni organiche;
- (ii) Agli effetti dell'articolo V, con l'espressione «rappresentanti dei Membri» si intendono tutti i rappresentanti, i rappresentanti supplenti, i periti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2

Il Consiglio ha la personalità giuridica. Esso può:

- a. concludere contratti,
- b. acquistare beni mobili e immobili e disporne,
- c. stare in giudizio.

Nell'esercizio di dette facoltà il Segretariato generale rappresenta il Consiglio.

Art. III Patrimonio

Sezione 3

Il Consiglio, come pure il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell'immunità giurisdizionale, salvo in casi particolari per i quali esso vi abbia espressamente rinunciato. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia non può estendersi a misure d'esecuzione.

Sezione 4

I locali del Consiglio sono inviolabili.

Il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 5

Gli archivi del Consiglio e, in genere, tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso sono, ovunque si trovino, inviolabili.

Sezione 6

Senza essere soggetto a controllo, a regolamento o a moratoria il Consiglio può:

- a. possedere valori di qualsiasi natura e tenere conti in qualsiasi moneta;
- b. il Consiglio è libero di trasferire i suoi fondi da un paese a un altro oppure nell'interno di qualsiasi paese e di convertire in qualunque moneta tutti i valori in suo possesso.

Sezione 7

Nell'esercizio dei diritti che gli sono conferiti in virtù della precedente sezione il Consiglio accoglie tutte le rimostranze che gli fossero mosse da uno dei suoi Membri e ne tien conto nella misura che stima compatibile con i suoi propri interessi.

Sezione 8

Il Consiglio, i suoi averi, le sue rendite e gli altri suoi beni sono:

- a. esenti da ogni imposta diretta. Tuttavia, rimane inteso che il Consiglio non chiederà l'esonero dalle imposte che costituiscano esclusivamente la remunerazione di pubblici servizi;
- b. esenti da qualsiasi dazio, divieto o restrizione d'importazione o di esportazione, sugli oggetti che il Consiglio importa o esporta per suo uso ufficiale. Tuttavia, rimane inteso che gli oggetti importati in virtù di questa franchigia non potranno essere venduti nel territorio del Paese nel quale sono stati introdotti se non alle condizioni ammesse dal Governo di detto paese;
- c. esenti da ogni dazio, divieto o restrizione, riguardo alle sue pubblicazioni.

Sezione 9

Sebbene il Consiglio non pretenda l'esenzione da tasse di consumo o di vendita, che incidano sul prezzo di beni mobili e immobili, tuttavia, se gli acquisti gravati da siffatte imposte sono rilevanti, i Membri del Consiglio, ogni qualvolta sarà loro possibile, prenderanno gli accordi amministrativi necessari per ottenerne la remissione oppure la restituzione.

Art. IV Facilitazioni in materia di comunicazioni*Sezione 10*

Per le sue comunicazioni ufficiali il Consiglio gode, nel territorio di ciascun Membro, d'un trattamento non meno favorevole di quello concesso da questo Membro a qualsiasi altro Governo, compresa la sua missione diplomatica, in materia di priorità, tariffe e tasse della posta lettere, cablogrammi, telegrammi, radiotelegrammi, fotografie, comunicazioni telefoniche e altre, come anche in materia di tariffe di stampa per le comunicazioni alla stampa e alla radio.

Sezione 11

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del consiglio non possono essere sottoposte a censura.

La presente sezione non può in nessun modo essere interpretata come divieto di prendere adeguati provvedimenti di sicurezza, che saranno fissati di concerto tra il Consiglio e uno dei suoi Membri.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e gli altri Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri godono, nell'esercizio delle loro funzioni e nei viaggi di andata al luogo di riunione o di ritorno da esso, dei seguenti privilegi e immunità:

- a. immunità dall'arresto o dalla detenzione, immunità dal sequestro per il loro bagaglio personale e immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti (parole e scritti compresi) che hanno compiuto in veste ufficiale;
- b. inviolabilità di ogni carta e documento;
- c. diritto di usare di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o di valigie sigillate;
- d. esenzione personale e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva concernente l'immigrazione e da qualsiasi altra formalità di controllo per gli stranieri, nei paesi da loro visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni;
- e. medesime facilitazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea, per quanto concerne le restrizioni di carattere monetario o di cambio;
- f. medesime immunità e facilitazioni di quelle concesse ai Membri di missioni diplomatiche di grado corrispondente, per quanto concerne il loro bagaglio personale.

Sezione 13

Per garantire ai rappresentanti dei Membri del Consiglio, del Comitato tecnico e degli altri Comitati del Consiglio completa libertà di parola e completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, essi continueranno a fruire, anche dopo cessazione del loro mandato, dell'immunità giurisdizionale per quanto concerne le parole, gli scritti o gli atti emanati da essi nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 14

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per il loro personale profitto ma allo scopo di garantire l'esercizio, in completa indipendenza, delle loro funzioni relative al Consiglio. Ne consegue, che un Membro non ha solamente il diritto ma altresì il dovere di togliere l'immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio dello scopo per il quale è stata concessa.

Sezione 15

Le disposizioni delle Sezioni 12 e 13 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è attinente o del quale essa è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari del Consiglio*Sezione 16*

Il Consiglio designa le categorie di funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il Segretario generale comunica ai Membri del Consiglio i nomi dei funzionari che sono compresi in dette categorie.

Sezione 17

I funzionari del Consiglio:

- a. godono dell'immunità giurisdizionale per gli atti (parole e scritti compresi) che compiono nell'esercizio delle loro funzioni e nel limite delle loro attribuzioni;
- b. sono esentati da qualsiasi imposta sullo stipendio e sugli emolumenti versati loro dal Consiglio;
- c. non sono sottoposti, e neppure il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, alle restrizioni relative all'immigrazione, né alle formalità di controllo degli stranieri;
- d. godono per quanto concerne le facilitazioni di cambio, dei medesimi privilegi che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
- e. fruiscono, in tempo di crisi internazionale, come anche il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, delle medesime facilitazioni di rimpatrio che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
- f. godono del diritto d'importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti allorchè per la prima volta assumono le funzioni nel paese interessato e di riesportarli parimente in franchigia nel paese di domicilio al cessare delle loro funzioni.

Sezione 18

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella Sezione 17, il Segretario del Consiglio, il suo coniuge e i figli minorenni godono dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai capi di missioni diplomatiche conformemente al diritto internazionale.

Il Segretario generale aggiunto godrà dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai rappresentanti diplomatici di grado corrispondente.

Sezione 19

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse del Consiglio e non per il loro profitto personale. Il Segretario generale può e deve

togliere l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio. Solo il Consiglio ha il diritto di togliere l'immunità al Segretario generale.

Art. VII Periti in missione per il Consiglio

Sezione 20

I periti (che non siano i funzionari previsti nell'articolo VI) in missione per il Consiglio e durante detta missione, compreso il viaggio, godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessari al libero esercizio delle loro funzioni; in particolare, essi godono:

- a. dell'immunità dall'arresto personale o dalla detenzione e dal sequestro sul loro bagaglio;
- b. dell'immunità giurisdizionale per gli atti, compresi le parole e gli scritti, che compiono nell'esercizio delle loro missioni e nei limiti delle loro attribuzioni;
- c. dell'inviolabilità di ogni carta e documento.

Sezione 21

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono concesse ai periti nell'interesse del Consiglio e non a loro personale profitto. Il Segretario generale può e deve togliere l'immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio.

Art. VIII Abuso dei privilegi

Sezione 22

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri e i funzionari previsti nelle Sezioni 16 e 20, durante l'esercizio delle loro funzioni e i viaggi di andata dal luogo di riunione o di ritorno da esso, non potranno essere costretti dalle autorità locali ad abbandonare il paese, nel quale esercitano le loro funzioni, a motivo di attività da loro ufficialmente svolte. Tuttavia, se una tale persona avrà abusato del privilegio della residenza, esercitandovi attività non connesse alle sue funzioni ufficiali, potrà essere forzata dal Governo ad abbandonare il paese, con riserva delle seguenti disposizioni:

- (i) I rappresentanti dei Membri del Consiglio e le persone che conformemente alla Sezione 18 godono dell'immunità diplomatica non potranno essere costretti ad abbandonare il paese se non conformemente alla procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in questo paese.
- (ii) Se si tratta di funzionario al quale non si applichino le disposizioni della Sezione 18, nessuna decisione d'espulsione potrà essere presa senza l'approvazione del Ministero degli Affari Esteri del paese di cui si tratta, il quale

non potrà concederla prima d'aver udito il Segretario generale del Consiglio; quest'ultimo avrà inoltre il diritto d'intervenire a favore della persona contro la quale sia stata intentata una procedura d'espulsione.

Sezione 23

Il Segretario generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri del Consiglio nell'intento di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare qualsiasi abuso che potesse derivare dai privilegi, immunità e facilitazioni enumerati nel presente Allegato.

Art. IX Regolamento delle controversie

Sezione 24

Il Consiglio dovrà prevedere procedure appropriate per il componimento

- a. delle controversie di carattere contrattuale e, in genere, di diritto privato, nelle quali fosse parte;
- b. delle controversie in cui fosse coinvolto un funzionario del Consiglio, che in virtù della sua posizione ufficiale gode dell'immunità, allorché questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni delle Sezioni 19 e 21.

Art. X Accordi complementari

Sezione 25

Il Consiglio può concludere accordi complementari con una o più Parti contraenti per completare nei rapporti con le stesse le disposizioni del presente Allegato.

Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerati gli scopi del Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, come sono definiti nella dichiarazione fatta da alcuni Governi al Comitato di Cooperazione Economica Europea il 12 settembre 1947;

Animati dal desiderio di sgravare il Governo belga dalle spese relative al Gruppo di Studi;

Vista la Convenzione che istituisce un Consiglio di Cooperazione Doganale (chiamata qui di seguito «Convenzione»), aperta oggi alla firma;

Hanno convenuto quanto segue:

1. Con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo 2, le spese del Gruppo di Studi a decorrere dal 1° gennaio 1951 saranno conteggiate a carico del Consiglio di Cooperazione Doganale istituito in virtù della Convenzione.

Il Consiglio prenderà le disposizioni necessarie affinché queste spese siano ripartite tra i suoi Membri e, qualora lo ritenga desiderabile, tra tutti gli altri Governi interessati.

2. Se la Convenzione non fosse ancora in vigore il 1° gennaio 1951 i Governi firmatari si impegnano a prendere immediatamente e insieme le necessarie disposizioni perchè sia provveduto alle spese del Gruppo di Studi a contare dal 1° gennaio 1951 fino al giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Segretariato generale e il Comitato tecnico permanente, istituiti in virtù dell'Articolo V della Convenzione, saranno messi a disposizione del Gruppo di Studi.

4. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma. Esso entra in vigore il giorno stesso della firma per i Governi che l'hanno firmato senza riserva di ratificazione, ed entra in vigore il giorno del deposito degli strumenti di ratificazione presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio per i Governi che l'hanno firmato con riserva di ratificazione.

5. Il presente Protocollo diventa caduco se il Gruppo di Studi o il Consiglio di Cooperazione Doganale è sciolto oppure se la condizione giuridica del Gruppo di Studi, in seguito a fusione con altra organizzazione o per qualsiasi altra causa, mutasse.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell'archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che firmeranno la Convenzione oppure vi aderiranno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° febbraio 2022⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	10 agosto	2004 A	10 agosto	2004
Albania	31 agosto	1992 A	31 agosto	1992
Algeria	19 dicembre	1966 A	19 dicembre	1966
Andorra	3 settembre	1998 A	3 settembre	1998
Angola	26 settembre	1990 A	26 settembre	1990
Arabia Saudita	8 maggio	1973 A	8 maggio	1973
Argentina	1° luglio	1968 A	1° luglio	1968
Armenia	30 giugno	1992 A	30 giugno	1992
Australia	5 gennaio	1961 A	5 gennaio	1961
Austria	21 gennaio	1953 A	21 gennaio	1953
Azerbaijan	17 giugno	1992 A	17 giugno	1992
Bahamas	16 agosto	1974 A	16 agosto	1974
Bahrein	18 aprile	2001 A	18 aprile	2001
Bangladesh	1° luglio	1978 A	1° luglio	1978
Barbados	7 gennaio	1999 A	7 gennaio	1999
Belarus	16 dicembre	1993 A	16 dicembre	1993
Belgio	11 dicembre	1952	11 dicembre	1952
Belize	22 aprile	2008 A	22 aprile	2008
Benin	9 novembre	1998 A	9 novembre	1998
Bermuda ^a	13 luglio	1990	13 luglio	1990
Bhutan	12 febbraio	2002 A	12 febbraio	2002
Bolivia	14 agosto	1997 A	14 agosto	1997
Bosnia e Erzegovina	4 luglio	2008 A	4 luglio	2008
Botswana	25 agosto	1978 A	25 agosto	1978
Brasile	19 gennaio	1981 A	19 gennaio	1981
Brunei	1° luglio	1996 A	1° luglio	1996
Bulgaria	1° agosto	1973 A	1° agosto	1973
Burkina Faso	16 settembre	1966 A	16 settembre	1966
Burundi	20 ottobre	1964 A	20 ottobre	1964
Cambogia	3 aprile	2001 A	3 aprile	2001
Camerun	9 aprile	1965 A	9 aprile	1965
Canada	12 ottobre	1971 A	12 ottobre	1971
Capo Verde	1° luglio	1992 A	1° luglio	1992
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 A	1° gennaio	1993
Ciad	16 febbraio	2005 A	16 febbraio	2005
Cile	1° luglio	1966 A	1° luglio	1966

⁶ RU 1974 1455; 1981 542; 1983 1319; 1986 718; 1987 1015; 1989 313; 1990 1492; 1991 2335; 2004 767; 2005 3895; 2007 1403; 2010 31; 2012 1657; 2015 1839; 2020 2171; 2022 62. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Cina	18 luglio	1983 A	18 luglio	1983
Hong Kong ^{a b}	1° luglio	1987	1° luglio	1987
Macao ^{a c}	7 luglio	1993	7 luglio	1993
Cipro	31 agosto	1967 A	31 agosto	1967
Colombia	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Comore	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Congo (Brazzaville)	2 settembre	1975 A	2 settembre	1975
Congo (Kinshasa)	26 luglio	1972 A	26 luglio	1972
Corea (Sud)	2 luglio	1968 A	2 luglio	1968
Costa Rica	29 agosto	2001 A	29 agosto	2001
Côte d'Ivoire	2 settembre	1963 A	2 settembre	1963
Croazia	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Cuba	11 luglio	1988 A	11 luglio	1988
Danimarca	19 ottobre	1951	4 novembre	1952
Dominicana, Repubblica	28 luglio	2004 A	28 luglio	2004
Ecuador	16 dicembre	1997 A	16 dicembre	1997
Egitto	26 ottobre	1956 A	26 ottobre	1956
El Salvador	7 luglio	2005 A	7 luglio	2005
Emirati Arabi Uniti	7 febbraio	1979 A	7 febbraio	1979
Eritrea	8 agosto	1995 A	8 agosto	1995
Estonia	18 giugno	1992 A	18 giugno	1992
Eswatini	15 maggio	1981 A	15 maggio	1981
Etiopia	6 agosto	1973 A	6 agosto	1973
Figi	1° luglio	1997 A	1° luglio	1997
Filippine	1° ottobre	1980 A	1° ottobre	1980
Finlandia	27 gennaio	1961 A	27 gennaio	1961
Francia	6 ottobre	1952	4 novembre	1952
Gabon	18 febbraio	1965 A	18 febbraio	1965
Gambia	14 ottobre	1987 A	14 ottobre	1987
Georgia	26 ottobre	1993 A	26 ottobre	1993
Germania	4 novembre	1952	4 novembre	1952
Ghana	1° agosto	1968 A	1° agosto	1968
Giamaica	29 marzo	1963 A	29 marzo	1963
Giappone	15 giugno	1964 A	15 giugno	1964
Gibuti	19 marzo	2008 A	19 marzo	2008
Giordania	1° gennaio	1964 A	1° gennaio	1964
Grecia	10 dicembre	1951	4 novembre	1952
Guatemala	22 febbraio	1985 A	22 febbraio	1985
Guinea	30 ottobre	1991 A	30 ottobre	1991
Guinea equatoriale	22 dicembre	2021 A	22 dicembre	2021
Guinea-Bissau	19 agosto	2010 A	19 agosto	2010
Guyana	29 luglio	1976 A	29 luglio	1976
Haiti	31 gennaio	1958 A	31 gennaio	1958
Honduras	8 dicembre	2005 A	8 dicembre	2005
India	15 febbraio	1971 A	15 febbraio	1971

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Indonesia	30 aprile	1957 A	30 aprile	1957
Iran	16 ottobre	1959 A	16 ottobre	1959
Iraq	6 giugno	1990 A	6 giugno	1990
Irlanda	23 settembre	1952 A	4 novembre	1952
Islanda	15 febbraio	1971	15 febbraio	1971
Israele	23 maggio	1958 A	23 maggio	1958
Italia	20 novembre	1952	20 novembre	1952
Kazakistan	30 giugno	1992 A	30 giugno	1992
Kenya	24 maggio	1965 A	24 maggio	1965
Kirghizistan	10 febbraio	2000 A	10 febbraio	2000
Kosovo	25 gennaio	2017 A	25 gennaio	2017
Kuwait	4 ottobre	1993 A	4 ottobre	1993
Laos	16 gennaio	2007 A	16 gennaio	2007
Lesotho	2 agosto	1978 A	2 agosto	1978
Lettonia	22 giugno	1992 A	22 giugno	1992
Libano	20 maggio	1960 A	20 maggio	1960
Liberia	7 gennaio	1975 A	7 gennaio	1975
Libia	11 gennaio	1983 A	11 gennaio	1983
Lituania	18 giugno	1992 A	18 giugno	1992
Lussemburgo	23 gennaio	1953	23 gennaio	1953
Macedonia del Nord	1° luglio	1994 A	1° luglio	1994
Madagascar	18 febbraio	1964 A	18 febbraio	1964
Malawi	6 giugno	1966 A	6 giugno	1966
Malaysia	30 giugno	1964 A	30 giugno	1964
Maldiva	8 settembre	1995 A	8 settembre	1995
Mali	7 agosto	1987 A	7 agosto	1987
Malta	6 luglio	1968 A	6 luglio	1968
Marocco	1° luglio	1968 A	1° luglio	1968
Mauritania	2 ottobre	1979 A	2 ottobre	1979
Maurizio	29 marzo	1973 A	29 marzo	1973
Messico	8 febbraio	1988 A	8 febbraio	1988
Moldova	28 ottobre	1994 A	28 ottobre	1994
Mongolia	17 settembre	1991 A	17 settembre	1991
Montenegro	24 ottobre	2006 A	24 ottobre	2006
Mozambico	1° luglio	1987 A	1° luglio	1987
Myanmar	25 marzo	1991 A	25 marzo	1991
Namibia	30 giugno	1992 A	30 giugno	1992
Nepal	22 luglio	1985 A	22 luglio	1985
Nicaragua	24 settembre	1998 A	24 settembre	1998
Niger	1° luglio	1981 A	1° luglio	1981
Nigeria	21 agosto	1963 A	21 agosto	1963
Norvegia	6 agosto	1951	4 novembre	1952
Nuova Zelanda	16 maggio	1963 A	16 maggio	1963
Oman	11 settembre	2000 A	11 settembre	2000

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Paesi Bassi	23 gennaio	1953	23 gennaio	1953
Curaçao	1° luglio	2001	1° luglio	2001
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	1° luglio	2001	1° luglio	2001
Sint Maarten	1° luglio	2001	1° luglio	2001
Pakistan	16 novembre	1955 A	16 novembre	1955
Palestina	24 marzo	2015 A	24 marzo	2015
Panama	8 marzo	1996 A	8 marzo	1996
Papua Nuova Guinea	18 marzo	2002 A	18 marzo	2002
Paraguay	3 ottobre	1969 A	3 ottobre	1969
Perù	27 gennaio	1970 A	27 gennaio	1970
Polonia	17 luglio	1974 A	17 luglio	1974
Portogallo	26 gennaio	1953	26 gennaio	1953
Qatar	4 maggio	1992 A	4 maggio	1992
Regno Unito	12 settembre	1952	4 novembre	1952
Rep. Centrafricana	28 luglio	1986 A	28 luglio	1986
Romania	15 gennaio	1969 A	15 gennaio	1969
Ruanda	3 marzo	1964 A	3 marzo	1964
Russia	8 luglio	1991 A	8 luglio	1991
Saint Lucia	12 maggio	2005 A	12 maggio	2005
Samoa	1° ottobre	2001 A	1° ottobre	2001
São Tomé e Príncipe	23 settembre	2009 A	23 settembre	2009
Seicelle	25 luglio	2000 A	25 luglio	2000
Senegal	10 marzo	1976 A	10 marzo	1976
Serbia	27 marzo	2001 A	27 marzo	2001
Sierra Leone	6 novembre	1975 A	6 novembre	1975
Singapore	9 luglio	1975 A	9 luglio	1975
Siria	3 novembre	1959 A	3 novembre	1959
Slovacchia	1° gennaio	1993 A	1° gennaio	1993
Slovenia	7 settembre	1992 A	7 settembre	1992
Somalia	4 ottobre	2012 A	4 ottobre	2012
Spagna	13 luglio	1952 A	4 novembre	1952
Sri Lanka	29 maggio	1967 A	29 maggio	1967
Stati Uniti	5 novembre	1970 A	5 novembre	1970
Sudafrica	24 marzo	1964 A	24 marzo	1964
Sudan	8 giugno	1960 A	8 giugno	1960
Sudan del Sud	18 luglio	2012 A	18 luglio	2012
Suriname	26 novembre	2018 A	26 novembre	2018
Svezia	17 ottobre	1952	4 novembre	1952
Svizzera	19 dicembre	1952 A	19 dicembre	1952
Tagikistan	1° luglio	1997 A	1° luglio	1997
Tanzania	17 novembre	1964 A	17 novembre	1964
Thailandia	4 febbraio	1972 A	4 febbraio	1972
Timor-Leste	19 settembre	2003 A	19 settembre	2003
Togo	12 febbraio	1990 A	12 febbraio	1990

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Tonga	1° luglio	2005 A	1° luglio	2005
Trinidad e Tobago	15 ottobre	1973 A	15 ottobre	1973
Tunisia	20 luglio	1966 A	20 luglio	1966
Turchia	6 giugno	1951 A	4 novembre	1952
Turkmenistan	17 maggio	1993 A	17 maggio	1993
Ucraina	26 giugno	1992 A	26 giugno	1992
Uganda	3 novembre	1964 A	3 novembre	1964
Ungheria	16 settembre	1968 A	16 settembre	1968
Uruguay	16 settembre	1977 A	16 settembre	1977
Uzbekistan	28 luglio	1992 A	28 luglio	1992
Vanuatu	17 novembre	2009 A	17 novembre	2009
Venezuela	1° luglio	1996 A	1° luglio	1996
Vietnam	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Yemen	1° luglio	1993 A	1° luglio	1993
Zambia	27 settembre	1978 A	27 settembre	1978
Zimbabwe	19 marzo	1981 A	19 marzo	1981

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Ammissione giusta l'art. II a) ii) della Conv.

^b Dal 13 lug. 1987 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

^c Dal 7 lug. 1993 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

